Esente da Bollo e Registro
D.Lgs. 117/2017

# A.R.C.S. ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE RICREATIVA STROZZACAPPONI APS

**Via Pievaiola n. 166/P – 06132 Strozzacapponi (PG)**
C.F. 80013890548 - P.ta IVA 01135870549

## Verbale di Assemblea del 28/03/2023

In data 28/03/2023, alle ore 21.48 si è riunita presso la sede Arcs in Via Strozzacapponi 166/P , l'Assemblea dell'Associazione "A.R.C.S - ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA STROZZACAPPONI", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Antognoni Simone, che, constatato che sono presenti n. 21 più 7 deleghe di soci aventi diritto al voto su n. 93 soci iscritti all'Associazione

**Dichiara**

l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Emanuele Gonnellini.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Ore 21:50 il Presidente inizia l'assemblea con la presentazione del nuovo Statuto, evidenziando le modifiche eseguite a quello attuale ancora in vigore.
Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.
Egli fa presente che la modifica è fondamentale per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)..
Ore 21:52 Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.
Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le Associazioni di Promozione Sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.
Alle ore 22:26 Il Presidente termina la lettura, e l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione.
Alle ore 22:56 viene posta in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità

**Delibera**

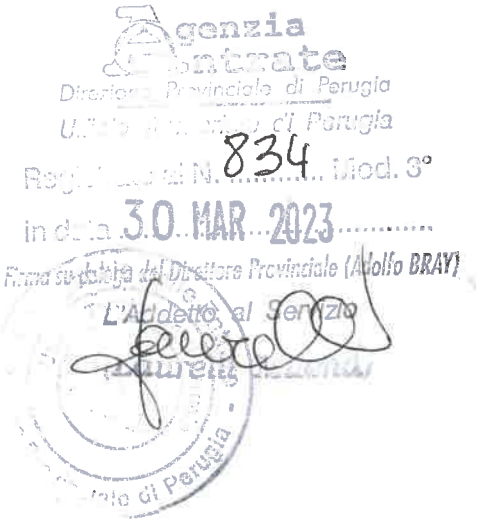
di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo in quanto trattasi di modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative (ex art.82 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.05.

Il Presidente .....

Il segretario verbalizzante .....


genzia
ntrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia
Reg. Uff. al N. 834 Mod. 3°
in data 30 MAR 2023
Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)
L'Addetto al Servizio
Perugia

Esente da Bollo e Registro
D.Lgs. 117/2017
ALLEGATO ATTO
Reg. 30 MAR. 2023
al N. 834/S3

# STATUTO

## ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE STROZZACAPPONI

**ART. 1)** Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle norme del codice civile in tema di associazioni e ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Enti del Terzo Settore) è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Ricreativa Culturale Strozzacapponi A.P.S" con sede in Perugia, Via Pievaiola n.166/P.

**ART. 2)** L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, e' apartitica, apolitica, aconfessionale ed opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Pertanto possono essere membri dell'Associazione le persone o Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino per realizzarli, di qualunque sesso, credo religioso e politico. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolte dai propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del dLgs 3 luglio 2017 n.117.

**ART. 3)** Scopo dell'Associazione è quello di:

A) Promuovere attività ricreative e culturali.
B) Promuovere, organizzare e praticare attività sportive dilettantistiche.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per svolgere le attività di interesse generale, l'Associazione potrà:

- organizzare incontri su problematiche riguardanti tematiche di interesse generale o locale
- promuovere attività di terzi enti
- organizzare attività ricreative di aggregazione come pranzi o cene
- organizzare feste tematiche
- attività e spettacoli per bambini
- attivare con le scuole del territorio progetti per la salvaguardia ambientale
- organizzare attività di aggregazione mediante attività sportive
- etc....etc....

Inoltre l'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti potrà:

- Gestire impianti propri o di terzi, palestre, campi e strutture sportive in genere.
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico.
- Allestire e gestire bar e punti ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasioni di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci.
- Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionali e/o strumentali agli scopi sopraindicati.
- Organizzare o gestire corsi di formazione.

**ART. 4)** Ai sensi, e nei limiti previsti, dall'art. 35, comma 3 del Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione potrà prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. In tal ottica, per lo svolgimento in forma dilettantistica di specifiche attività sociali, sportive, culturali o ricreative, l'A.R.C.S. potrà articolarsi in Sezioni specializzate, anch'esse di forma associativa e più specificatamente costituite come Associazioni di Promozione Sociale, dotate di autonomia organizzativa e finanziaria che esercitano con l'adozione di propri statuti o regolamenti.
La costituzione di ogni Sezione deve essere previamente approvata dal Consiglio Direttivo dell'A.R.C.S..
Tutte le sezioni sono tenute a conformare i propri statuti o regolamenti ai principi fondamentali del presente statuto, salvo specifiche deroghe, consentite dal Consiglio Direttivo dell'A.R.C.S., necessarie per l'adesione a leghe sportive o simili.
Le Sezioni specializzate partecipano al perseguimento dei fini istituzionali dell'A.R.C.S. sia riscuotendone le quote associative come previsto dall'art. 9, sia con apposite erogazioni di risorse.

**ART. 5)** Le Sezioni sono tenute a redigere ed approvare annualmente un conto consuntivo ed un bilancio preventivo e a trasmetterlo al Consiglio Direttivo dell'A.R.C.S., unitamente ad un elenco nominativo degli associati ai fini dell'iscrizione nell'elenco generale dei soci dell' A.R.C.S..
Egualmente sono tenute a trasmettere gli avvisi di convocazione delle Assemblee ed i relativi verbali.
Sono inoltre tenute ad ottenere il preventivo assenso per le proposte di modifica statutaria.

**ART. 6)** Il Presidente dell'A.R.C.S. o un Consigliere da lui delegato ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee delle Sezioni.

**ART. 7)** Nel caso che una Sezione non conformi il proprio statuto o regolamento al presente statuto o non ottemperi alle deliberazioni degli organi dell'A.R.C.S., il Consiglio Direttivo ne può dichiarare il commissariamento nominando un commissario ad acta per il compimento degli atti dovuti e per l'indizione di una apposita Assemblea della Sezione per il rinnovo delle cariche associative.

**ART. 8)** Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'A.R.C.S., o all'organo direttivo di una delle Sezioni. Il Consiglio dell'A.R.C.S., sentito il parere, se del caso, dell'organo direttivo della Sezione, ha la facoltà di accettare o respingere la domanda di iscrizione senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura. . La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Contro il rifiuto di iscrizione è ammesso il ricorso alla Assemblea dell'A.R.C.S..

I soci delle Sezioni sono considerati a tutti gli effetti associati dell'A.R.C.S., con i relativi diritti ed obblighi. Tutti gli associati devono versare una quota associativa annuale che sarà determinata all'inizio di ogni anno e quindi di ogni esercizio dal Consiglio Direttivo in base alle prevedibili

necessità dell'esercizio futuro. Ogni Sezione determina annualmente l'ammontare della quota associativa, comprensiva della quota associativa all'A.R.C.S. deliberata dal Consiglio Direttivo a norma del comma precedente e che verrà riversata al Tesoriere dell'A.R.C.S. Entro 5 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria, unitamente all'elenco di cui all'art. 5.

La quota associativa è indivisibile, intrasmissibile, non rivalutabile e dà diritto ad un solo voto in assemblea.

**ART. 9)** Tutti gli associati all'A.R.C.S. hanno pari diritto di:

A) Ricevere annualmente la tessera associativa;
B) Fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente connessi;
C) Partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione;
D) Avere generale informazione sull'attività dell'Associazione;
E) Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto all'Assemblea, come disposto dal successivo art.15;
F) Candidarsi alle cariche elettive, come disposto dal successivo art.22;
G) Prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione. Al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

A) osservare le norme statutarie e quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
B) perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
C) tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale.

**ART. 10)** La qualità di associato si perde per:

A) dimissioni scritte;
B) Esclusione per morosità o a seguito di provvedimento disciplinare deliberato dal Consiglio Direttivo per mancanza ai doveri di cui sopra;
C) Morte.

**ART. 11)** Le quote associative, i contributi degli associati e di terzi, gli avanzi di gestione, i beni acquistati in qualunque modo ed i proventi comunque pervenuti all'Associazione costituiscono il fondo comune.
Esso può essere destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione come definiti all'art. 3 del presente statuto. Gli eventuali avanzi di gestione sono di norma impiegati negli esercizi successivi.
Finché dura l'Associazione gli associati non potranno dividere il fondo comune, neppure in modo parziale ed indiretto, né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso.

**ART. 12)** L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. L'organo Amministrativo entro quattro mesi, o a causa di eventi particolari entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il resoconto economico/finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

**ART. 13)** L'Associazione si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute nell'interesse dell'Associazione.

**ART.13.1)** I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

**ART. 14)** Ogni anno l'Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo di quello seguente, predisposti dal Consiglio Direttivo

**ART.15)** Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima mediante avviso scritto da affiggersi nel locale della Sede Sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.
Possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative 5 giorni prima dell'assemblea.
Per esercitare il diritto di voto occorre anche l'anzianità associativa di almeno 3 mesi alla data dell'assemblea.
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sulla esclusione degli associati;
e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
f) delibera lo scioglimento;
g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno 1/5 degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve effettuarsi entro 20 (venti) giorni dalla data richiesta.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
Ciascun associato può essere rappresentato nelle assemblee ordinarie da un altro associato avente diritto al voto tramite delega scritta.
Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato può essere rappresentato da un altro associato avente diritto al voto tramite delega scritta. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

**ART. 16)** L'A.R.C.S. è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri, preventivamente stabilito dall'Assemblea generale che li elegge, fra un minimo di tre ed un massimo di undici.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Requisito inderogabile per rivestire la carica di Consigliere è l'essere regolarmente iscritto all'Associazione.
Il Consiglio elegge fra i propri componenti un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

**ART. 17)** Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e undici, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di tre mandati.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
f) la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART.18)** L'Organo di controllo, costituito da un Collegio di Sindaci, è composto in via collegiale da tre membri eletti fra gli associati al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 19)** Tutte le controversie che sorgessero tra gli associati, o tra associati e Associazione, verranno deferite ad un Collegio di Probiviri composto da tre membri eletti dall' Assemblea fra gli associati, il quale giudicherà inappellabilmente e senza formalità.

**ART.20)** Ogni associato in regola con il versamento delle quote associative e con anzianità associativa di almeno 12 mesi alla data dell'assemblea può candidarsi ad una carica elettiva. Ogni associato può esprimere una sola candidatura.

**ART. 21)** L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

**ART.22)** In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

**ART.23)** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale in particolare quanto disposto dal codice del terzo settore.